

Guida

1. Perché gli studi di settore

La disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Il sistema tributario dei primi anni settanta aveva ancorato la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo alle risultanze delle scritture contabili. Ciò aveva, conseguentemente, determinato l'introduzione di vincoli e cautele all'utilizzo, da parte degli uffici tributari, di accertamenti induttivi che dovevano considerarsi del tutto eccezionali e legittimati solo in presenza di gravi irregolarità contabili commesse dal contribuente. In tale contesto gli accertamenti induttivi erano destinati a costituire una quota non significativa del totale delle rettifiche eseguite.

Si realizzava così il paradosso per cui il sistema finiva per privilegiare il contribuente-evasore, che però aveva fatto attenzione a tenere in regola le scritture contabili, penalizzando invece il contribuente che pagava interamente tutte le sue tasse, ma che aveva semplicemente dimenticato di ottemperare ad alcune regole formali, come ad esempio la vidimazione di un registro contabile.

Gli studi di settore sono stati introdotti per superare le incongruenze del vecchio sistema, per "regolare" e prevenire eventuali conflitti, nel nuovo clima di lealtà e collaborazione a cui si ispira il rapporto Fisco - contribuente, anche grazie all'introduzione di istituti come l'accertamento con adesione e l'autotutela. In questo nuovo rapporto assume finalmente importanza tutto quello che è utile a circostanziare la posizione fiscale effettiva del singolo contribuente in relazione alle caratteristiche oggettive della sua attività.

2. L'utilità degli studi di settore

Gli studi di settore sono il frutto di un accordo di reciproca collaborazione tra Amministrazione finanziaria, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli studi di settore introducono nel rapporto tra Fisco e contribuente elementi di certezza, di trasparenza e di perequazione del prelievo. L'accertamento dei redditi delle piccole e medie imprese e dei professionisti rappresenta uno degli aspetti più delicati dell'attività dell'Amministrazione finanziaria.

A partire dall'avvio della riforma tributaria, per affrontare questo problema si sono seguite tre vie:

- aumento del numero dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità;
- introduzione di "obblighi strumentali", quali la bolla di accompagnamento, gli scontrini e la ricevuta fiscale;
- adozione di particolari strumenti - come i coefficienti di congruità, i coefficienti presuntivi di reddito, la minimum tax - con i quali si cercava di determinare i ricavi o i compensi presunti in base ai dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Nel corso degli anni ci si è resi conto che la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi, anche all'interno di attività identiche, può cambiare notevolmente al variare degli elementi strutturali, del mercato di riferimento o della localizzazione territoriale.

Utilizzando ciò che realmente serve all'imprenditore o al professionista per gestire e tenere sotto controllo la propria attività, si possono ottenere risultati efficaci anche in termini di controlli. Gli "studi di settore" sono stati, pertanto, concepiti per essere utili al Fisco, ma al tempo stesso all'imprenditore o al professionista, e a tutto il sistema Paese.

Per il Fisco, l'utilità consiste nella facilitazione delle procedure che consentono di individuare le situazioni anomale ai fini fiscali e, quindi, di calibrare e dimensionare gli accertamenti ai casi in cui sussiste una maggiore probabilità di evasione.

L'imprenditore o il professionista potrà, altresì, utilizzare tale strumento a fini gestionali interni, per "conoscersi meglio", misurando il livello oggettivo della propria efficienza economica in rapporto alle imprese simili o alle attività professionali. Gli studi di settore consentono di monitorare i modelli organizzativi all'interno dei settori economici, di effettuare la valutazione delle "performance" economiche dell'impresa e di conoscere meglio la capacità competitiva del singolo operatore economico considerato.

Gli studi, inoltre, consentono al sistema-Paese di disporre di un efficace strumento per monitorare le attività presenti sul territorio, distintamente per settori e localizzazione, e da utilizzare nelle scelte di programmazione economica da parte degli organi di governo.

L'applicazione corretta degli studi comporterà, infine, il venir meno delle situazioni di concorrenza sleale, che insidiano da sempre gli imprenditori e i professionisti in buona fede, costretti, fino ad oggi, a misurarsi con chi riusciva a praticare prezzi più concorrenziali grazie al risparmio derivante dall'evasione fiscale.

3. Cosa s'intende per "studi di settore"

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati, sia di carattere fiscale che di tipo "strutturale", che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge.

Essi consentono, quindi, di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all'attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).

L'espressione "studi di settore" identifica sia una procedura di calcolo, che una procedura di ausilio per l'accertamento. Più precisamente essa indica:

- un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo);
- un percorso facilitato per l'accertamento, di cui l'Agenzia delle Entrate può avvalersi.

4. Gli studi come procedura di calcolo

Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda o all'attività professionale (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda: infatti, dipendono dal luogo ove la specifica attività è collocata sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti e utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta.

Per l'elaborazione degli studi di settore vengono utilizzate tecniche statistico-matematiche che, nella fase iniziale, hanno operato sui dati contenuti in questionari precedentemente inviati, e che i contribuenti hanno restituito all'Amministrazione finanziaria.

Il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi stessi, è stato denominato "Ge.Ri.Co." (GEstione dei RIcavi e dei COmpensi). L'applicazione Ge.Ri.Co., che è resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, è prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it o dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi o dei compensi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, debitamente compilato.

5. Il ruolo dei contribuenti e delle loro organizzazioni di categoria. Gli Osservatori Regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali

La costruzione degli studi di settore è stata possibile grazie alla collaborazione dei contribuenti, sia singolarmente, sia attraverso le proprie organizzazioni professionali di categoria. Le organizzazioni di categoria hanno dato un contributo essenziale partecipando alle attività propedeutiche all'elaborazione degli studi di settore e alla validazione degli studi elaborati.

Il nuovo strumento di accertamento, pertanto, non è più astratto, lontano dalla realtà aziendale o professionale, ma per la prima volta può vantare questa importante condivisione ed accettazione preventiva da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali direttamente interessati.

Tale collaborazione è proseguita nel tempo all'interno degli Osservatori che sono stati costituiti per ciascuna Provincia, con provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate, in base al decreto del Direttore Generale del

Dipartimento delle Entrate del 15 aprile 1999.

A partire dal 31 dicembre 2007, gli Osservatori provinciali sono stati sostituiti dagli "Osservatori Regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

Gli Osservatori Regionali, istituiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, hanno sede presso ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e presso le direzioni provinciali di Bolzano e di Trento.

Fanno parte degli Osservatori regionali:

- il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate con funzione di presidente;
- un dirigente della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (o provinciale) con funzione di vice-presidente;
- un dirigente o funzionario dell'Agenzia delle entrate per ciascuna provincia compresa nella Regione;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato, più rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;
- un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;
- un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

Il provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali ha conferito agli stessi i seguenti compiti:

- individuare le particolari condizioni economiche o produttive, tipiche di alcune zone o distretti, che spiegano i comportamenti economici dei soggetti che operano in quei territori, anomali e diversi da quelli già analizzati dagli studi di settore;
- individuare le situazioni, tipiche di alcune zone o distretti, che denotino evidenti criticità di alcuni settori o di alcune categorie di soggetti, o che rivelino, al contrario, condizioni di forte sviluppo ed espansione economica territoriale;
- rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

Gli Osservatori regionali hanno una funzione propositiva rilevante per l'applicazione degli studi, in quanto ne verificano l'adeguatezza e il funzionamento a livello locale, proponendo gli aggiustamenti e i correttivi necessari, inoltre possono fornire informazioni utili a migliorare l'applicazione degli studi di settore. In merito ai compiti di cui sono investiti gli Osservatori regionali, si rinvia, per maggiori approfondimenti, alle precisazioni contenute nella circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007.

6. Gli organismi tecnici e la revisione degli studi nel tempo

La Commissione degli esperti è stata istituita con decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il compito di esprimere un parere preventivo (prima dell'approvazione e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi stessi) in merito alla idoneità dei singoli studi di settore a rappresentare la realtà economica cui essi si riferiscono. La Commissione nel corso degli anni ha sottoposto a valutazione oltre 200 mila esempi di attività imprenditoriali e professionali, forniti dalle associazioni in forma anonima. Sulla base delle osservazioni degli esperti sono state apportate delle modifiche anche significative agli studi predisposti, migliorando l'identificazione dei modelli organizzativi del settore e proponendo dei correttivi di carattere contabile per rendere gli studi maggiormente aderenti alla realtà economica.

Altro compito della Commissione è quello di raccogliere ed esaminare le osservazioni fornite dagli Osservatori regionali.

È inoltre previsto un monitoraggio continuo degli studi di settore già approvati, in modo da verificarne la validità nel tempo. A seguito di queste verifiche sono stati realizzati interventi di "revisione" degli studi allo scopo di tener conto delle variazioni dei prodotti, dei processi produttivi, del mercato di riferimento nonché del variare delle realtà professionali.

Nella riunione del 7 febbraio 2002 la Commissione degli esperti aveva espresso parere favorevole in merito alla prima revisione di uno studio di settore. Si trattava dello studio SG68U che riguardava il trasporto merci su strada. Nelle riunioni del 6 novembre 2002 e 13 febbraio 2003 sono state validate dalla Commissione degli esperti le revisioni, rispettivamente, degli studi SD13U ed SG69A/B/C/D/E (questi ultimi sostituiti da un unico studio SG69U). Nella riunione del 12 febbraio 2004 sono state sottoposte al parere della Commissione le evoluzioni di altri 13 studi di settore, che hanno sostituito studi già in vigore e la cui manutenzione è stata richiesta dalle associazioni di categoria e, in taluni casi, dagli osservatori provinciali, al fine di cogliere le variazioni intervenute

nel tempo relativamente ai processi produttivi, ai prodotti, al mercato e alla normativa relativamente ad alcuni settori economici. Nelle riunioni del 12 gennaio e 16 febbraio 2005, la Commissione ha dato il proprio parere favorevole alle evoluzioni di altri 59 studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004, che sostituiscono ben 82 studi già in vigore. Nelle riunioni del 6 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, la Commissione ha dato il proprio parere favorevole alle evoluzioni di ulteriori 52 studi di settore che, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005, si riferiscono a 57 studi già in vigore. Nella riunione dell'8 febbraio 2007, la Commissione degli esperti ha dato il proprio parere favorevole alle evoluzioni di ulteriori 56 studi di settore, che, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2006, di cui 51 costituiscono evoluzioni di studi precedentemente in vigore. Infine, nella riunione del 31 gennaio 2008, sono stati validati dalla Commissione degli esperti ulteriori 68 studi di settore, i quali trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2007, di cui 26 studi derivano dalla prima revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore e 42 studi costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.

Al fine di meglio distinguere i vari studi di settore vengono utilizzate apposite sigle identificative. In particolare, per ogni comparto è stata scelta una specifica lettera:

- "D" per le manifatture;
- "M" per il commercio;
- "G" per i servizi;
- "K" per le attività professionali;

mentre in base ai diversi momenti delle loro evoluzioni si utilizzano le seguenti lettere:

- "S" iniziale per gli studi di nuova approvazione;
- "T" iniziale per gli studi alla prima evoluzione;
- "U" iniziale per gli studi alla seconda evoluzione.

Gli studi revisionati sono parificati agli studi approvati "ex novo".

Anche nella fase di revisione degli studi di settore sono utilizzate le osservazioni delle categorie, degli ordini professionali e degli ex- osservatori provinciali.

7. I cluster

La metodologia utilizzata da Ge.Ri.Co., si fonda sull'applicazione di tecniche statistiche che permettono di definire, per ogni singola attività economica, gruppi omogenei di imprese o di esercenti arti e professioni in base a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un metodo di classificazione che permette di assegnare ciascuna impresa o ciascun professionista al gruppo omogeneo di appartenenza. Per ciascun gruppo omogeneo è prevista una funzione che descrive l'andamento dei ricavi o dei compensi in relazione alle specifiche variabili contabili e strutturali dell'azienda o dell'attività professionale.

La parola "cluster" ha lo stesso significato di "gruppo omogeneo" ed identifica un sottoinsieme di imprese o di professionisti – all'interno dello stesso settore di attività - contrassegnato da comuni caratteristiche strutturali. Ogni studio, che è sempre riferito a un particolare settore, ha individuato tra l'universo dei contribuenti esercenti tale specifica attività, diverse tipologie di "gruppi omogenei". Ogni gruppo accomuna contribuenti aventi le stesse caratteristiche, ma diverse da quelle degli altri contribuenti, che pur essendo codificati dagli stessi codici attività, si distinguono per talune specifiche peculiarità. Relativamente ad alcune attività, lo studio di settore ha constatato differenziazioni tra fasce di imprese comportanti l'individuazione di tre o quattro differenti cluster, mentre vi sono al tempo stesso settori in cui l'esigenza di cogliere le specificità strutturali interne ha portato a identificare un numero di cluster sensibilmente più elevato.

La funzione matematica che stima determinati ricavi o compensi di riferimento, sulla base dell'insieme di elementi contabili ed extra-contabili inseriti in Ge.Ri.Co., dal contribuente, è specifica per ogni singolo cluster. L'individuazione di funzioni matematiche differenziate per singolo cluster consente di rendere più precisa la stima dei ricavi o compensi in funzione delle peculiarità dell'attività svolta ed in relazione alle diverse realtà imprenditoriali prese in considerazione. A parità di dati contabili, pertanto, il ricavo stimato dal software può avere una entità diversa a seconda del cluster in cui l'impresa è stata preliminarmente collocata.

Anche i valori soglia che segnano il confine per la rilevazione dell'incoerenza vengono individuati da Ge.Ri.Co., non con riferimento indiscriminato all'intera massa di contribuenti che svolgono l'attività a cui è riferito uno studio di settore, ma sulla base dei riscontri riferiti ai soli contribuenti inclusi nello stesso gruppo omogeneo di appartenenza.

Poiché non sempre un'impresa o un professionista hanno caratteristiche tali da renderli riconducibili al cento per cento ad un solo cluster, lo studio di settore prevede la possibilità che uno stesso soggetto sia assegnato a più cluster. Se infatti il collegamento al gruppo omogeneo di appartenenza avvenisse in forma rigida (cioè riferito necessariamente ad un solo cluster) si avrebbe l'attribuzione di ricavi o compensi impropri e non rispondenti alla realtà concreta, in quanto non verrebbero considerate le situazioni intermedie (cioè di appartenenza promiscua a

più cluster). Quando, pertanto, un soggetto non è “colto” adeguatamente da un ben preciso modello di riferimento, Ge.Ri.Co., è in grado di assegnarlo contemporaneamente a più cluster, in modo frazionato, così da coglierne ogni specifica caratteristica di appartenenza a ciascun cluster. Lo stesso principio vale per le attività professionali.

Dopo aver elaborato i dati che sono stati forniti al software, è Ge.Ri.Co., stesso che indica al contribuente "il cluster" (o i "vari" cluster) a cui l'impresa è stata assegnata. Di ogni cluster il contribuente può conoscere il "profilo", cioè una descrizione dettagliata dell'impresa-tipo o del professionista-tipo che dà la connotazione specifica al gruppo omogeneo. È importante conoscere il profilo del cluster (o dei cluster) a cui si è stati abbinati da Ge.Ri.Co., per prendere consapevolezza del modo di operare degli studi di settore e anche per effettuare un controllo in itinere del fatto che non vi siano errori o disguidi al riguardo. Leggersi il profilo del cluster a cui si è stati abbinati da Ge.Ri.Co., prima ancora di definire la posizione sui ricavi determinati dallo stesso software, consente al contribuente di fare una sorta di "prova del nove anticipata" sulla corretta applicazione dello studio.

La circolare 121/E dell'8 giugno 2000 ha evidenziato l'opportunità per il contribuente di verificare che, in fase di applicazione degli studi di settore, il software Ge.Ri.Co., abbia correttamente classificato il contribuente stesso nell'ambito dei diversi gruppi omogenei individuati dallo studio di settore.

L'eventuale attribuzione ad un gruppo omogeneo che non corrisponda alle caratteristiche del contribuente potrebbe essere sintomo di anomalie nell'applicazione dello studio, da tenere in considerazione per valutare se lo studio sia effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del contribuente esaminato. Per conoscere la descrizione dei cluster è possibile consultare i 206 studi di settore approvati, seguendo la procedura di instradamento indicata. Dopo aver selezionato il comparto di riferimento dello studio, si può accedere alla nota tecnica selezionando l'apposito link in corrispondenza del codice dello studio di settore interessato .

8. La territorialità

Le differenze che connotano l'ambiente economico possono notevolmente influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e servizi e le condizioni in cui l'impresa svolge la propria attività. Ecco perché nella fase di elaborazione degli studi di settore un ruolo chiave è svolto dalla "territorialità".

Nella fase di elaborazione, gli studi di settore tengono conto, tra l'altro, del contesto territoriale in cui le attività vengono svolte, prendendo in considerazione il livello dei prezzi, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni. Tali fattori, che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realtà territoriale, possono incidere notevolmente sulla capacità della singola azienda di produrre ricavi, poiché a parità di condizioni dell'operatore economico, i risultati dell'attività variano in funzione del contesto ambientale in cui viene svolta.

A tal fine, particolari elaborazioni, costituite da dati statistici significativi, consentono al software Ge.Ri.Co., di rilevare il fattore territorialità in modo da incidere nella procedura di calcolo della "funzione di regressione".

Il correttivo territoriale, comunque, non è previsto per tutte le attività ed inoltre trova applicazione diversa all'interno della stessa attività. L'abbinamento del correttivo territoriale allo specifico gruppo di comuni viene effettuato separatamente per ogni cluster, tenendo conto del gruppo aziendale nel quale l'impresa è stata inserita dallo stesso software. Si può verificare, pertanto, che due imprese, pur svolgendo la medesima attività nello stesso comune, ma con caratteristiche strutturali tali da essere collocate in due cluster diversi, restino assoggettate ad un trattamento differenziato ai fini del correttivo utilizzato (che viene applicato dal software in via automatica), che potrà comportare, ad esempio, per una delle due un abbattimento dei ricavi, mentre per l'altra un incremento degli stessi o nessun correttivo da applicare.

Con la finalità di individuare l'influenza del fattore territoriale, in sede di elaborazione degli studi di settore, il territorio nazionale è stato suddiviso in cinque aree omogenee, tenendo conto dei seguenti parametri:

- grado di scolarizzazione;
- livello di benessere;
- sviluppo economico produttivo.

Tali aree si distinguono tra loro per il grado di benessere, il livello di qualificazione professionale, la struttura economica, il tasso d'imprenditorialità, il grado di sviluppo dei servizi a sostegno dell'attività economica.

Definita così la territorialità generale, per conoscere la descrizione delle cinque aree omogenee, come anche per conoscere la collocazione di un Comune interessato all'interno di un'area omogenea, è possibile consultare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Sezione Studi di Settore) la sezione riservata alla analisi della territorialità, con la relativa tabella delle territorialità attualmente previste. Dalla stessa tabella è anche possibile prelevare la nota tecnica e metodologica, che contiene la spiegazione completa delle elaborazioni statistiche e dell'intero percorso che ha portato ai risultati evidenziati nello studio della territorialità.

Successivamente, sono state individuate le aree territoriali omogenee rispetto a specifici indicatori afferenti alcuni comparti economici (cd. territorialità specifica).

Con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 6 marzo 2008 (pubblicato nel S.S. alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2008), relativo alla "Individuazione delle aree territoriali", è stato approvato un aggiornamento della territorialità generale, della territorialità del commercio a livello comunale, provinciale e regionale, nonché una nuova

territorialità relativa al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale.

È stata definita, pertanto, una nuova classificazione della territorialità "generale" (introdotta con decreto del 30 marzo 1999), aggiornata sulla base delle ultime banche dati a disposizione, che tiene conto del livello di benessere e dello sviluppo socio-economico del territorio, pervenendo a diverse classificazioni dei comuni italiani e a un aggiornamento delle aree della territorialità del commercio (introdotte con decreti ministeriali del 30 marzo 1999 e del 16 febbraio 2001).

In particolare, la nuova analisi della territorialità ha consentito di individuare un indicatore territoriale sintetico della struttura dei costi relativo al livello dei canoni di locazione degli immobili commerciali.

Come precisato anche nell'Allegato 3 della Nota tecnica e metodologica, allegata al citato decreto del 6 marzo 2008, al fine di tener conto dell'influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico, è stato definito l'indicatore "Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali".

9. Le cause di esclusione dall'applicazione degli studi

Le situazioni che possono determinare la non applicazione degli studi di settore possono essere di due tipi: "cause di esclusione" e "cause di inapplicabilità".

Tali circostanze sono state indicate nella circolare 110/E del 21 maggio 1999 a cui hanno fatto seguito alcune precisazioni contenute nella circolare 148/E del 5 luglio 1999.

Le cause di esclusione sono comuni per tutti gli studi in quanto stabilite dalla legge e comportano la non applicazione degli stessi. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), sono esclusi dall'accertamento in base agli studi di settore i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro (a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007);
2. hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, a meno che la cessazione e l'inizio dell'attività avvenga, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
3. determinano il reddito con criteri "forfetari";
4. sono incaricati alle vendite a domicilio;
5. si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

Precedentemente all'introduzione delle modifiche della Finanziaria 2007, il limite dei ricavi o compensi dichiarati che escludeva i soggetti dall'accertamento in base agli studi di settore era fissato ad euro 5.164.569. Inoltre, erano esclusi dall'applicazione degli studi anche i soggetti con un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi e coloro che avessero iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente da quanto previsto dal precedente punto 2.

In merito al punto 5 del precedente elenco, va precisato che, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempre che l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

In merito all'ipotesi di "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti", sono comunque da annoverarsi in tale ambito alcune situazioni di inizio di attività quali quelle derivanti da:

- acquisto o affitto d'azienda;
- successione o donazione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Va tuttavia segnalato che, in tutti i casi di "mera prosecuzione", il soggetto che cessa l'attività non sarà assoggettato all'applicazione degli studi di settore, poiché nei suoi confronti troverà applicazione la causa di esclusione relativa alla cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Tuttavia, in base alle nuove norme introdotte dalla Finanziaria 2007, tale contribuente sarà comunque tenuto a presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Pertanto, restano obbligati all'applicazione degli studi di settore solamente i soggetti che iniziano una nuova attività, come mera prosecuzione di una precedente, ovvero che siano l'effetto prodotto da operazioni quali fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.

Infine, sia per il caso di cessazione/inizio attività, che per l'ipotesi di "mera prosecuzione", andrà verificata la sussistenza del requisito dell'omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente, il quale sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

Con riguardo alle modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) si rinvia, per maggiori approfondimenti, alle precisazioni contenute nelle circolari n. 31/E del 22 maggio 2007 e 38/E del 12 giugno 2007.

Cause di esclusione e parametri

Le cause di esclusione elencate nel paragrafo precedente trovano generalmente applicazione anche nei riguardi dei soggetti tenuti all'applicazione dei parametri.

Come specificato nella circolare n. 31/E del 2007, tuttavia, i parametri continuano a non applicarsi ai soggetti con periodo d'imposta diverso dai 12 mesi, né per essi trova applicazione l'innalzamento da 5.164.569 a 7.500.000 di euro del limite di ricavi o compensi previsto per l'applicazione degli studi di settore.

Indipendentemente, inoltre, dal superamento di una qualsiasi soglia di ricavi o compensi, esistono alcune attività le quali sin dal periodo d'imposta 1995 sono state escluse dalla applicazione dei parametri poiché non si prestano a essere correttamente trattate dalle tecniche di elaborazione statistica: o per via del numero particolarmente ridotto di soggetti presenti sull'intero territorio nazionale o perché si tratta di attività che seguono un processo produttivo che non può essere adeguatamente rappresentato mediante tecniche su base statistica. L'elenco delle attività escluse dai parametri è contenuto negli allegati 2/a e 2/b al DM 29 gennaio 1996, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1996.

10. Le cause di inapplicabilità

Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia degli studi di settore che dei parametri, le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore.

In questi casi, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria ragion d'essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore.

Tali cause sono, infatti, emerse durante la "lavorazione" degli studi e sono indicate nei relativi decreti di approvazione. Per gli studi di settore riguardanti le attività professionali non sono state individuate cause di inapplicabilità.

Cooperative

Costituisce ulteriore condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

I decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, fino al periodo d'imposta 2006, hanno previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, era svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) superava il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Occorre evidenziare che, a decorrere dal periodo d'imposta 2007, il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008 ha fatto venir meno la sussistenza delle citate cause di inapplicabilità.

11. Annotazione separata. Le semplificazioni per le imprese multipunto e multiattività

Per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto"), il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008, ha abolito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, introdotto dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304.

Si ricorda che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuoveva, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai precedenti punti 1) e 2) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata faceva venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, fino al periodo d'imposta 2006, erano tenuti ad indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentiva, mediante il software GE.RI.CO. A.S., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, per i soggetti che svolgono l'esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, è prevista l'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente. In particolare, se l'ammontare dei ricavi relativi alle attività non prevalenti non supera il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento, se, invece, l'ammontare dei ricavi relativi alle attività non prevalenti supera il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento.

Allo scopo di garantire un passaggio graduale alla nuova disciplina, è stato previsto un "regime transitorio", operante per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, e riferito alle imprese che abbiano svolto due o più attività, non considerate dal medesimo studio di settore, conseguendo dalle attività non prevalenti ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi. Pertanto, i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente non potranno essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento di cui all'art. 10 della legge n. 146 del 1998.

Si precisa inoltre che per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, per il periodo d'imposta 2007, non esiste più l'obbligo di inviare i modelli M ed N relativi

all'annotazione separata ma devono compilare l'apposito prospetto "Imprese multiattività" presente nella sezione relativa ai dati anagrafici del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

In tale prospetto, infatti, dovranno essere indicate le percentuali dei ricavi conseguiti dall'esercizio delle varie attività e, quindi, nel modello (riferito al codice dell'attività prevalente) dovranno essere indicati i dati (contabili ed extracontabili) con riguardo all'intera attività d'impresa esercitata, secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni.

Sempre con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, è stata abolita anche la causa di inapplicabilità connessa all'esercizio dell'attività d'impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione.

Maggiori chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dal decreto dell'11 febbraio 2008 sono contenuti nella circolare n. 31/E del 01/04/2008.

12. I correttivi

In presenza di particolari situazioni, gli originari meccanismi di calcolo dello studio di settore rischiavano di non cogliere in modo adeguato la specifica realtà economica che lo studio stesso si proponeva di rappresentare. Sono stati, pertanto, introdotti appositi correttivi per rettificare gli effetti di particolari variabili sui ricavi o compensi stimati dal software..

Come chiarito nella circolare n° 44/E del 29 maggio 2008, i correttivi degli studi di settore possono essere "automatici" e "non automatici".

I primi sono applicati direttamente dal software GE.RI.CO. sulla base delle informazioni inserite negli appositi campi del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, determinando una riduzione dei compensi o dei ricavi stimati dallo studio di settore.

I correttivi c.d. "non automatici" (introdotti per la prima volta su alcuni studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005) non incidono in modo "automatico" sul risultato, ma l'ammontare della riduzione viene visualizzato in un'apposita area del programma GE.RI.CO. e viene eventualmente riconosciuto al contribuente (riducendo il ricavo o compenso puntuale di riferimento) solo nel momento in cui l'ufficio finanziario, in sede di contraddittorio, accerti l'esistenza dei requisiti idonei per poter fruire dell'abbattimento dei ricavi stimati da GE.RI.CO. (cfr. circolare n. 23/E del 22 giugno 2006).

Tali correttivi (identificati da Ge.Ri.Co. con il termine "riduzioni") possono essere di portata generale e quindi riferiti a tutte le attività (come, in particolare, per l'incidenza delle spese relative agli apprendisti), ma possono anche riguardare talune specifiche attività come, ad esempio, il correttivo congiunturale applicabile, con gli opportuni aggiornamenti, anche per il periodo d'imposta 2007 ad alcuni settori in crisi del comparto manifatturiero. Maggiori chiarimenti sulle condizioni per accedere al nuovo correttivo congiunturale, da verificare prima dell'applicazione del correttivo stesso nonché sulle modalità applicative dei correttivi in parola si rinvia a quanto riportato, rispettivamente, nel paragrafo 4.1 e nell'Allegato n. 3 della circolare n° 44/E del 29 maggio 2008.

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore contengono (nel quadro X) i dati utili ai fini dell'applicazione dei predetti correttivi.

13. Gli studi e la dichiarazione Unico

Fatte salve le eccezioni di seguito riportate, il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non va presentato qualora operi una causa di esclusione dagli studi stessi.

Sono tenuti all'invio del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore anche i contribuenti rientranti nelle seguenti ipotesi:

- a) soggetto con ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000. Per tali soggetti è necessario raccogliere le relative informazioni utili ai fini della verifica dell'applicazione degli studi di settore prevista ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998 modificato dall'art. 1, comma 16, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) cessazione di una attività per cui è stato approvato il relativo studio di settore;
- c) periodo di non normale svolgimento dell'attività soggetta a studi;
- d) periodo di non normale svolgimento dell'attività in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare.

Se vi è, invece, una causa di inapplicabilità (per cui si rendono applicabili i parametri), occorre compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

Per i contribuenti che si trovano in un non normale periodo di svolgimento dell'attività è necessario compilare il modello studi di settore indicando nell'apposito campo "Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive" dell'applicazione GE.RI.CO., la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare.

Si fa presente che, in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 58,00 a euro 2.065,00.

Per verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono in linea con i ricavi o i compensi attesi dalla metodologia degli "studi" i contribuenti sono tenuti, al momento della dichiarazione dei redditi, a comunicare due tipi di dati:

- i dati contabili;
- i dati extra-contabili.

Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore va presentato solo dai contribuenti che svolgono una o più delle 583 attività comprese nei 206 studi di settore approvati ed è utilizzato anche per aggiornare la base dati riguardante le informazioni extra contabili presenti nell'archivio informatico dell'Amministrazione Finanziaria.

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si considera parte integrante della dichiarazione dei redditi e va presentato e inviato entro gli stessi termini previsti per quest'ultima

Applicazione dei nuovi codici ATECO 2007

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in data 16 novembre 2007, è stata approvata la nuova classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, che deve essere adottata, a partire dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

La modifica del codice dell'attività economica, derivante dall'applicazione della nuova tabella ATECO 2007, non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La nuova tabella, a sei cifre, sostituisce la tabella ATECOFIN 2004 approvata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 (in vigore fino al 31 dicembre 2007).

I modelli relativi agli studi di settore 2008 sono stati predisposti sulla base dei nuovi codici di attività ATECO 2007.

La nuova classificazione introdotta non comporterà particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente all'introduzione dei nuovi codici. Tuttavia, in particolari ipotesi, potrebbe accadere che, per effetto della nuova classificazione ATECO 2007:

1. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ai parametri, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ad uno studio di settore;
2. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ad uno studio di settore, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai parametri;
3. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o ai parametri, con la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno studio di settore né ai parametri;
4. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ad un determinato studio, con la nuova classificazione siano state incluse in uno studio diverso da quello precedentemente applicato.

Pertanto, in tutte le predette ipotesi, il contribuente sarà comunque tenuto ad applicare la disciplina (studio di settore o parametri) vigente prima dell'introduzione della nuova classificazione ATECO 2007.

Il software GE.RI.CO. 2008 contiene una funzione di ricerca del nuovo codice Ateco 2007 da indicare, in base al precedente codice Atecofin 2004 utilizzato.

Maggiori dettagli in merito all'applicazione dei nuovi codici attività sono contenuti nel paragrafo 7 della circolare n. 44/E del 29/05/2008.

14. L'adeguamento spontaneo in dichiarazione

L'articolo 1, comma 411, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge Finanziaria per il 2005), ha modificato l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, che

disciplina l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Quest'ultimo prevedeva che per il primo periodo di applicazione, anche a seguito di revisione, i contribuenti potevano effettuare l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore senza applicazione di sanzioni e interessi. Adeguamento "gratuito" che non era previsto per gli studi di settore già in vigore nei periodi precedenti e che non erano stati "revisionati".

Con le modifiche introdotte dalla citata legge Finanziaria 2005 viene invece stabilito che l'adeguamento gratuito è sempre possibile tanto per i "nuovi" che per i "vecchi" studi.

Tuttavia, lo stesso art. 1, comma 411, della legge Finanziaria 2005, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2004, che l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore è effettuato a condizione che sia versata una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta:

- se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- per gli studi approvati per la prima volta ovvero per il primo anno della revisione.

La maggiorazione del 3 per cento deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito. A tal fine si precisa che la maggiorazione del 3 per cento è unica, il versamento è valido sia ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

15. La congruità, la normalità economica e la coerenza

L'applicazione degli studi di settore consente, tramite l'inserimento nel software Ge.Ri.Co, dei valori delle variabili contabili ed extra-contabili richiesti, di effettuare tre diverse analisi in base a cui verificare la posizione del contribuente in ordine alla sua "normalità statistica":

1. analisi della congruità;
2. analisi della normalità economica;
3. analisi della coerenza.

In particolare, mentre le analisi di congruità e di coerenza sono quelle che sono state tradizionalmente utilizzate per la definizione e l'applicazione degli studi di settore, l'analisi della normalità economica è stata introdotta a partire dall'anno di imposta 2006, a seguito delle disposizioni contenute nel comma 14 dell'articolo unico della legge Finanziaria per il 2007.

Analisi della congruità

L'analisi della congruità è condotta, sulla base dei soli dati dichiarati dal contribuente, individuando una specifica funzione di ricavo per ciascuno dei cluster definiti dallo studio di settore e, tramite essa, si determinano i livelli minimi e puntuali di ricavi o compensi attribuiti dal software alla specifica attività svolta.

Il software Ge.Ri.Co attesta, anzitutto, se i ricavi o i compensi dichiarati sono "congrui", cioè in linea con le stime elaborate dal software rispetto al valore puntuale da congruità calcolato per lo specifico contribuente.

In caso di ricavi o compensi dichiarati inferiori alle stime dello studio, invece, Ge.Ri.Co. visualizza una serie di informazioni relative all'analisi della congruità.

Nelle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n. 148/E del 5 luglio 1999, è stato precisato che i contribuenti non congrui alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore devono adeguarsi "...tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale..."

Tuttavia, nelle stesse circolari, risulta altresì evidenziato che "l'adeguamento del ricavo all'interno del c.d. "intervallo di confidenza", è comunque da ritenersi un ricavo o compenso "possibile", ferma restando la facoltà dell'Ufficio di chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi avesse ritenuto di adeguarsi al livello del valore minimo cioè il livello di ricavi o compenso inferiore a quello di riferimento puntuale.

Da ultimo, nella circolare n° 5 del 23 gennaio 2008, al paragrafo 4, è stato evidenziato che l'attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti che si posizionano al di fuori dell'intervallo di confidenza, cioè quei contribuenti "non congrui" che, sulla base delle risultanze della contabilità, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante dall'applicazione delle risultanze degli studi di settore.

Nella suddetta circolare è stato inoltre precisato che i contribuenti che si collocano "naturalmente" all'interno del c.d.

“intervallo di confidenza” devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, poichè i valori rientranti all'interno del predetto “intervallo” hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Analisi della normalità economica

L'art. 1, comma 14, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Tali indicatori di normalità economica, approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, hanno natura transitoria e verranno applicati fino al momento dell'elaborazione e revisione degli studi di settore già in vigore.

Gli indicatori di normalità economica individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007 sono i seguenti:

- per i titolari di reddito d'impresa:

- incidenza dei costi dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi;
- rotazione del magazzino o durata delle scorte;
- valore aggiunto per addetto;
- redditività dei beni strumentali mobili.

- per i titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni:

- rapporto ammortamenti su valore storico dei beni strumentali mobili;
- maggior compenso risultante dall'applicazione della resa oraria per addetto o della resa oraria del professionista.

Tali indicatori verranno progressivamente sostituiti al momento dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore da altri valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico” (come previsto dall'art. 10-bis della legge n. 146 del 1998).

Gli indicatori di normalità economica specifici definiti dall'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998

Secondo quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), a partire dal periodo d'imposta 2007 “ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico”.

Conseguentemente, con riferimento ai 68 studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2007, sono stati previsti specifici indicatori di normalità economica le cui finalità e modalità di funzionamento sono sostanzialmente simili a quelle degli indicatori di normalità di cui all'art. 1, comma 14, della citata legge n. 296 del 2006 (approvati con D.M. 20 marzo 2007).

In particolare, anche gli indicatori di normalità economica, previsti per i 68 studi di settore, hanno la funzione di contrastare determinati fenomeni di infedele indicazione dei dati indicati dal contribuente nel modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore che denotano situazioni quanto meno “anomale”, permettendo quindi anche di migliorare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

In caso di incoerenza, rispetto agli indicatori di normalità, vengono determinati maggiori ricavi/compensi, i quali vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dallo studio di settore.

Pertanto, con riferimento ai 68 studi di settore approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2007, il contribuente

dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall'applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica. La procedura GE.RI.CO. 2008 evidenzierà la "congruità" ai risultati dello studio qualora il soggetto dichiarerà ricavi o compensi di ammontare pari o superiore al valore puntuale calcolato sulla base degli studi di settore aumentato degli eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione della normalità economica.

Si ricorda, invece, che, come già chiarito nella circolare n. 41/E del 6 luglio 2007, con riguardo agli studi di settore nei confronti dei quali trovano ancora applicazione gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006, gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:

- livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 1, comma 14 della legge n. 296 del 2006;
- livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.

Pertanto, per tali studi, il contribuente è considerato "congruo" alle risultanze degli studi se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, sono pari o superiori al maggiore dei predetti valori di riferimento.

Differenze con gli indicatori di normalità economica previsti in via transitoria dall'art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006.

Gli indicatori transitori, come già sottolineato, pur avendo finalità simili a quelle dei nuovi indicatori specifici si differenziano da questi ultimi in quanto:

- sono i medesimi per tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e delle professioni dall'altro (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente elaborati per ciascuno studio di settore);
- sono stati individuati con riferimento alla intera platea dei contribuenti esercenti le attività considerate dai singoli studi di settore (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, all'interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in funzione del luogo di esercizio dell'attività).

In particolare, i nuovi indicatori sono stati definiti con modalità assai più dettagliate, in quanto basate su di una specifica analisi economica. Essi contribuiscono quindi a garantire un grado di precisione della stima di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007.

Va inoltre evidenziato che i nuovi indicatori, in quanto definiti in sede di elaborazione dei nuovi studi, formano parte integrante degli studi medesimi i quali, sottoposti al vaglio della Commissione degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, hanno ricevuto parere favorevole.

Indicatori di normalità introdotti per le imprese a decorrere dal periodo d'imposta 2007

Per la maggior parte degli studi in evoluzione, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli indicatori di normalità applicabili alle imprese sono i seguenti:

1. rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
2. durata delle scorte;
3. incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.

Per la descrizione degli indicatori si rinvia alle circolari nn. 31/E del 2007 e 44/E del 2008.

Indicatori di normalità introdotti per gli studi dei professionisti approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2007

Per la maggior parte degli studi relativi alle attività professionali, approvati in evoluzione a decorrere dal periodo d'imposta 2007, si applica, alternativamente, uno dei seguenti indicatori di normalità:

- a) rendimento orario.
- b) rendimento giornaliero;

Per la descrizione degli indicatori si rinvia alla circolare n. 44/E del 2008.

Analisi della coerenza

La correttezza dei comportamenti del contribuente monitorata da Ge.Ri.Co dipende, in definitiva, da valutazioni che riguardano tre distinti aspetti: la congruità dei ricavi o dei compensi, la "normalità" economica e la coerenza degli indicatori economici. Ciascuno di tali aspetti viene considerato autonomamente dal software, per cui si può avere la non congruità (con o senza applicazione degli indicatori di normalità economica) accompagnata dalla coerenza e, viceversa, l'incoerenza unita alla congruità (è anche possibile, ovviamente, la non congruità accompagnata dalla non coerenza).

Per quanto concerne in particolare l'aspetto relativo alla coerenza, Ge.Ri.Co. è in grado di verificare la regolarità dei principali indicatori economici caratterizzanti l'attività svolta dal contribuente (i quali sono predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore approvato). La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di anomalia l'ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell'azienda o da inefficiente organizzazione dell'attività. Qualora, in base alle verifiche effettuate, emergano, ad esempio, componenti di costo non contabilizzate che risultano rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si potrà procedere ad accertamento in base a tale strumento, tenendo conto dei ricavi o dei compensi presunti che derivano dalla considerazione di tali nuovi elementi.

16. Gli studi di settore come procedura di ausilio all'accertamento

Gli studi di settore costituiscono, altresì, una procedura di ausilio all'accertamento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, la quale potrà utilizzare i dati derivanti dagli studi di settore al fine di individuare i soggetti da sottoporre a controllo. A questo riguardo potrà essere utilizzata:

- la segnalazione della non congruità;
- la segnalazione della non coerenza agli indicatori;

In base alle risultanze degli studi di settore è possibile operare un accertamento di tipo analitico-presuntivo ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si tratta di valutazioni presuntive in ordine alle quali è previsto un confronto con il contribuente attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce le modalità di applicazione degli accertamenti basati sugli studi di settore.

Le modalità di accertamento in vigore fino al periodo di imposta 2003

Relativamente ai periodi d'imposta 2003 e precedenti, l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento è vincolato alle seguenti condizioni:

- scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato (solo per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata);
- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni);
- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione).

Le modalità di accertamento relative al periodo d'imposta 2004

L'articolo unico, comma 409, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ha modificato le modalità dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, con decorrenza dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2004.

È stata in specie estesa la possibilità di utilizzare gli studi di settore nei confronti dei suddetti contribuenti in presenza di uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore:

- per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati;
- nel singolo periodo d'imposta, qualora risultino incoerenze rispetto ad appositi indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti.

Con riguardo al periodo d'imposta 2004, le condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore sono dunque evolute nei termini di seguito riepilogati:

- scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata);
- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria anche per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni);
- scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel periodo d'imposta e contestuale incoerenza rispetto agli indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria anche per opzione);
- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione).

La nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006 (a decorrere dal periodo d'imposta 2005)

L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, ha di fatto eliminato, tutte le previgenti condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti imprese in contabilità ordinaria, anche per opzione, e per gli esercenti arti e professioni.

Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, i controlli sulla base degli studi di settore, nei confronti dei soggetti non congrui, possono essere effettuati, previo contraddittorio, indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa o arti e professioni) e dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria per obbligo o per opzione).

La valutazione dell'analisi di normalità economica in sede di accertamento

Sulla base di quanto segnalato nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 della circolare 44/E del 29/05/2008, gli indicatori di normalità introdotti nei nuovi studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2007, presentano un maggior grado di affidabilità ai fini dell'utilizzo in sede di accertamento, rispetto a quelli approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007.

Per questi ultimi, l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge n. 81 del 2007, nel sancire la "natura sperimentale", ha stabilito che "i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici", aggiungendo inoltre che, in caso di accertamento, "spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati". Maggiori chiarimenti in merito sono stati forniti dalla circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008.

La stima dei maggiori ricavi o compensi effettuata tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, ha invece la medesima valenza di quella derivante dalla tradizionale analisi di congruità effettuata dallo studio di settore.

Va tuttavia evidenziato che, anche con riguardo alla stima derivante dai nuovi indicatori, l'ufficio non è legittimato, comunque, all'emissione di atti di accertamento "automatici" basati esclusivamente sulla stima medesima. Infatti, come già precisato nella citata circolare n. 5/E del 2008, l'utilizzo automatico degli studi non è mai consentito in sede di accertamento "dato che il suo contenuto dipende dall'esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio" e tale assunto vale, naturalmente, anche con riguardo ai nuovi studi, approvati con i decreti del 6 marzo 2008, che prevedono l'applicazione degli indicatori di cui all'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.

Ne consegue dunque che gli accertamenti basati sui nuovi studi di settore, anche nel caso di maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità, "devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti". Ciò in quanto l'azione di controllo deve essere sempre ispirata a "...criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi

scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato....”.

Nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 sono state evidenziate alcune possibili situazioni e cause che potrebbero giustificare la stima dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007. Tali indicazioni, in linea di massima, devono ritenersi valide anche con riguardo agli indicatori di normalità previsti nei nuovi studi approvati con decreti 6 marzo 2008, in vigore a decorrere dal 2007.

Al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alle modalità di calcolo degli indicatori di normalità economica, a decorrere dal periodo d'imposta 2007, la procedura GE.RI.CO.2008 permette al contribuente, qualora ritenga che il risultato fornito dall'analisi di normalità economica non sia corrispondente alla sua reale situazione, di segnalare all'Amministrazione finanziaria l'eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica, con la possibilità di modificare, utilizzando una apposita sezione della procedura, l'importo delle variabili che rilevano ai fini del calcolo della normalità economica, ovvero richiedendo la totale non applicazione del singolo indicatore. In tali ipotesi sarà preferibile effettuare anche l'attestazione prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998.

Nel campo "Note aggiuntive" della procedura GE.RI.CO.2008 dovranno essere descritte le cause che giustificano l'intervento sugli effetti degli indicatori di normalità economica operato dal contribuente.

Lo stesso contribuente, nella fase del contraddittorio con l'Ufficio, dovrà dare dimostrazione, fornendo riscontri su base documentale, dei motivi che comprovano le attestazioni rese ed il "ricalcolo" effettuato. Pertanto, ad esempio, se il contribuente, con riguardo esclusivamente all'indicatore di normalità dei "costi residuali", in sede di contraddittorio dimostri, su base documentale, riscontrabile anche dalla contabilità, che effettivamente gli importi, indicati nell'allegato studi di settore, riguardanti le variabili di costo rilevanti ai fini del calcolo del predetto indicatore, corrispondono a costi realmente sostenuti e correttamente indicati (anche con riguardo alla loro inerenza dell'attività svolta), l'ufficio avrà cura di non considerare il maggior ricavo risultante dall'applicazione dell'indicatore di normalità in parola.

Per maggiori chiarimenti sulle possibili attestazioni e per un elenco esemplificativo delle cause giustificative della non coerenza rispetto agli indicatori di normalità economica si richiama, per quanto compatibile con gli indicatori disciplinati dal comma 2 dell'art. 10- bis della legge n. 146 del 1998, il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2007, nonché le circolari n. 31/E e 38/E del 2007.

La inibizione degli accertamenti presuntivi

L'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 ha introdotto, con il comma 17, la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore (art. 10, comma 4-bis della legge n. 146/1998);

La norma prevede che nei confronti dei contribuenti che risultino "congrui" alle risultanze degli studi di settore (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione), tenendo conto dei valori di coerenza risultanti da specifici indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge n. 296 del 2006 e all'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva superi, in valore assoluto, 50.000 euro.

La previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o compensi sarà effettuata nella misura complessiva.

La disposizione del nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/98, troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'incremento delle sanzioni per omessa o infedele compilazione dell'allegato studi di settore

I commi da 25 a 27, della legge finanziaria per il 2007 hanno previsto il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni relative all'omessa o infedele compilazione del modello studi di settore.

E' stata aumentata del 10 per cento la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle

imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni:

- di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La predetta maggiorazione del 10 per cento si applica alla sanzione-base a condizione che:

- il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi);
- la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto);
- la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive)

accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, eccedano, rispettivamente, il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti.

17. Studi sottoposti ad applicazione sperimentale o monitorata

La situazione di difficoltà economica che ha caratterizzato alcune attività del comparto delle manifatture negli anni precedenti, nonché le peculiarità che contraddistinguono lo svolgimento di alcune attività professionali, hanno condotto a prevedere particolari modalità applicative per gli studi di settore interessati da tali problematiche.

Gli studi sperimentali e monitorati presentano le seguenti caratteristiche:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;
- i risultati derivanti dall'applicazione Ge.Ri.Co. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell'applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale/monitorata potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale/monitorato;
- i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali/monitorati ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale/monitorata, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione Ge.Ri.Co..

In particolare, gli studi approvati con carattere "monitorato" si differenziano per il fatto che, nei decreti di approvazione, è specificato il termine entro il quale essi dovranno essere approvati in via definitiva, sentito il parere della Commissione degli esperti.

I decreti del 20 marzo 2007 e 6 marzo 2008 hanno sancito il passaggio all'applicazione definitiva per alcune delle attività che erano state inizialmente assoggettate ad applicazione sperimentale o monitorata e per le quali è stato invece constatato il superamento dei problemi che avevano condotto inizialmente a prevedere tali particolari modalità applicative. Gli studi monitorati ancora in vigore sono gli studi TD33U (orologeria e gioielleria), UK02U (Ingegneri), UK06U (Revisori contabili, periti e consulenti) e UK17U (Periti industriali).

18. Motivazioni dell'accertamento

Con l'art. 62-sexies, comma 3, dello stesso D.L. n. 331 del 1993 è stato previsto che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono accertamenti di tipo analitico presuntivo ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del predetto articolo 62-sexies, infatti, "gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto". Le disposizioni in argomento furono emanate prima che fosse definita la metodologia usata per la elaborazione degli studi di settore e la normativa di dettaglio per la applicazione degli studi in sede di accertamento.

In particolare, occorre evidenziare che l'art. 62-sexies del dl n. 331/93 si riferisce, alla modalità

dell'accertamento analitico-presuntivo, nei confronti degli esercenti imprese, arti o professioni, prevista dall'art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, e basata su presunzioni semplici, purché qualificate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Con riguardo alla predetta modalità accertativa, la stessa disposizione stabilisce che la stessa può anche basarsi *“sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis”*. L'espressione “fondatamente desumibili”, come precisato dalla circolare n. 5 del 2008, rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell'ambito dell'accertamento analitico-presuntivo. Dette stime in tanto sono utilizzabili in quanto da esse sia “fondatamente desumibile” l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta considerato. Ciò vale ad escludere, innanzitutto, che l'utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o “automatico”). È infatti evidente l'intento di attribuire alle stime in parola la qualità di presunzione semplice, qualificata dai requisiti più volte ricordati, solo qualora le stesse siano “fondatamente” idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare.

La fondatezza della stima dipende sostanzialmente dalle seguenti circostanze:

- capacità del campione di rappresentare in modo adeguato le situazioni di “normalità economica” di una determinata realtà produttiva, ove per tale è da intendere quella espressa dai “gruppi omogenei” (*cluster*) individuati dagli studi di settore;
- effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente, oltre che con quella propria della detta realtà produttiva, anche (e soprattutto) con quella di “normalità economica” presa base per la individuazione del campione rappresentativo.

Pertanto, come precisato nelle circolari n. 31 e 38 del 2007, gli accertamenti medesimi *“...devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.....”*. L'azione di controllo deve essere sempre ispirata a *“...criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività, soprattutto nel caso in cui evidenze scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato....”*.

Coerentemente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza della sezione tributaria n. 2891 del 27 febbraio 2002, la piena legittimità della utilizzazione di ragionamenti presuntivi, nell'ambito degli accertamenti analitico-presuntivi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973, posta a sostegno della conclusione che non vanno fornite altre dimostrazioni, trova conferma nella evoluzione legislativa che si è avuta a partire dal 1985. Citando nel ragionamento anche gli studi di settore la Corte di Cassazione afferma, inoltre, che la predetta evoluzione legislativa “ha confermato sempre di più la possibilità che l'Amministrazione utilizzi strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale”. In tale contesto “può determinarsi una situazione probatoria che investe anche la quantità dei valori ottenuti sulla base delle presunzioni medesime” ed il contribuente ha “l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni”.

La motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore va ricercata nell'intero procedimento di approvazione dei singoli studi perché:

- gli elementi posti a base del ragionamento presuntivo che porta alla stima dei ricavi o compensi sono stati individuati a seguito di una specifica attività di analisi che ha previsto:

- ➔ l'individuazione di tali elementi nell'ambito di tavoli tecnici;
- ➔ l'invio al domicilio dei contribuenti di appositi questionari e l'elaborazione delle risposte fornite dagli stessi;

- i criteri con i quali si perviene alla quantificazione dei ricavi o compensi presunti partendo dagli elementi precedentemente individuati sono codificati nelle note tecniche e metodologiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale in occasione della approvazione dei singoli studi di settore. Tali criteri esplicitano il ragionamento presuntivo che viene svolto per passare dal fatto noto, “gli elementi significativi”, a quello che si vuol desumere: l'entità dei ricavi e compensi che credibilmente può essere stata conseguita dal contribuente. Si ricorda che i criteri in esame sono stati diffusamente illustrati nel paragrafo n. 3 della circolare n. 110/E del 1999;

- i risultati della applicazione di questa metodologia, in relazione ai singoli studi di settore di volta in volta elaborati, sono stati sottoposti al vaglio delle associazioni di categoria e professionali che forniscono elementi di valutazione e conoscenza alla commissione di esperti che esprime il parere previsto dall'articolo 10 della legge 146 del 1998.

La procedura di elaborazione degli studi di settore garantisce affidabilità, obiettività e trasparenza al

ragionamento presuntivo, ma non priva il contribuente della possibilità di fornire prova contraria adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. E', infatti, evidente che la validità delle metodologie utilizzate non è garanzia della loro sicura applicabilità a tutti i contribuenti analizzati.

Tuttavia, la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore – come precisato dalla citata circolare n. 5 del 2008 - non deve essere di regola rappresentata dal mero, "automatico" rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità. Nel caso di accertamento con adesione del contribuente, il suddetto adempimento può ritenersi assolto mediante il riconoscimento, da parte del contribuente, della predetta fondatezza. Fuori dalla suddetta ipotesi, l'Ufficio dovrà sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai seguenti tre profili:

- assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
- correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento;
- mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità.

Qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.

Lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove documentali certe, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell'ufficio. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza della sezione tributaria n. 2891 del 27 febbraio 2002, nella quale si afferma che il contribuente può confutare il ragionamento presuntivo svolto dalla Amministrazione "eventualmente confermando al contempo, con delle presunzioni, la validità del suo operato".

In particolare, possono essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono presi in considerazione dallo studio di settore (che costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità) e, pertanto, non incidono nella determinazione del relativo risultato. Il contribuente, inoltre, può rappresentare situazioni peculiari che hanno determinato difficoltà nello svolgimento dell'attività tali da compromettere il risultato gestionale dell'impresa o la capacità di conseguire compensi nell'ambito dell'attività professionale.

Gli accertamenti basati sugli studi di settore debbono essere effettuati dagli Uffici tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione. L'invito al contraddittorio dovrà, pertanto, contenere gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento per consentire al contribuente di produrre eventuali elementi ed argomentazioni.

Le motivazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio dovranno essere attentamente valutate dagli uffici, i quali dovranno anche motivare dettagliatamente il rigetto o l'accoglimento di tali argomentazioni. Per gli atti di adesione relativi ad accertamenti fondati sugli studi di settore sono, naturalmente, applicabili le disposizioni procedurali contenute nel punto 4.1. della circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 ed in particolare quelli legati alla circostanziata motivazione dell'atto di definizione nel quale devono essere puntualmente indicati:

- gli elementi di valutazione adottati dal contribuente ed i documenti prodotti;
- i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa;
- i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile, in stretta connessione agli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.

In mancanza di adesione si dovrà provvedere, con la stessa cura, alla motivazione di eventuali avvisi di accertamento indicando quale documentazione è stata esibita dal contribuente e quale ragionamento probatorio abbia svolto per motivare una quantificazione dei ricavi diversa da quella risultante dalla applicazione degli studi di settore.

Dovranno essere spiegati e descritti, altresì, i passaggi logici che hanno indotto l'ufficio a respingere, in tutto o in parte, il ragionamento presuntivo elaborato dal contribuente.

Si evidenzia, infine, che l'attendibilità delle procedure di elaborazione degli studi di settore non impedisce all'Amministrazione di svolgere l'azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a risultati diversi da quelli degli stessi studi, anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti.

In tali casi, per evitare che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore possano essere validamente opposti dai contribuenti, è necessario, però, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo.

Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non assumerà alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e coerente rispetto agli studi di settore.

Come già rilevato in relazione all'analisi della normalità economica, un particolare rilievo assume la motivazione nel caso in cui, per accertamenti basati sugli studi di settore riferiti al periodo d'imposta 2006, lo studio individui maggiori ricavi o compensi anche per effetto dell'applicazione degli indicatori di normalità economica. In tali situazioni, i maggiori importi determinati ai fini della normalità economica costituiscono solo presunzioni semplici e, come tali, l'onere della prova rimane a carico dell'Ufficio accertatore, il quale dovrà ulteriormente suffragare in maniera specifica tali presunzioni nella motivazione dell'avviso di accertamento,

19. Come difendersi dagli studi di settore

Data la valenza presuntiva dei risultati ottenuti mediante Ge.Ri.Co., è possibile che i ricavi o i compensi effettivi siano inferiori a quelli determinati dal software. In tale ipotesi il contribuente potrà dichiarare il reddito effettivamente prodotto, anziché quello determinato sulla base dei ricavi o dei compensi calcolati da Ge.Ri.Co.. In tal caso, tuttavia, egli dovrà in seguito giustificare quali sono i motivi per cui abbia ritenuto di dichiarare un ammontare di ricavi o di compensi inferiore a quello stimato.

Per venire incontro a questa esigenza di difesa del contribuente, nella fase del contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di particolari circostanze che possono giustificare un minor ammontare di ricavi o compensi conseguiti dal contribuente rispetto a quelli presunti.

Tali circostanze non si prestano a un'applicazione automatica (e in questo si differenziano dai cosiddetti correttivi contabili di Ge.Ri.Co.), ma possono essere sottoposte dal contribuente alla valutazione dell'ufficio locale, in sede di contraddittorio, al fine di tener conto della loro capacità di incidere sull'andamento effettivo dei ricavi o compensi, secondo una graduazione riferita al caso concreto.

Pertanto, il fatto che tali circostanze vengano comunemente denominate "attenuanti" non sta ovviamente a significare che il riconoscimento di una giustificazione per l'eventuale scostamento del ricavo dichiarato sia automatico, essendo comunque necessaria una specifica valutazione da caso a caso. In particolare, la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999, e le circolari 121/E dell'8 giugno 2000, 54/E del 13 giugno 2001, 58/E del 27 giugno 2002, 39/E del 17 luglio 2003, 27/E del 18 giugno 2004, 32/E del 21 giugno 2005, 23/E del 22 giugno 2006, 31/E del 22 maggio 2007, 38/E del 12 giugno 2007 e 44/E del 29 maggio 2008 hanno segnalato le ipotesi maggiormente significative che potranno essere oggetto di particolare approfondimento e specifica valutazione in sede di accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli determinati sulla base degli studi di settore.

Inoltre, nella fase del contraddittorio si potrà tener conto anche di ulteriori circostanze, a carattere individuale o personale, rispetto a quelle individuate in via generale dall'Agenzia delle Entrate, che possano in concreto essere capaci di condizionare l'andamento dei ricavi o dei compensi conseguiti e giustificarne un eventuale scostamento. Al fine di comprovare l'effettiva portata delle circostanze in questione, il contribuente avrà cura di conservare la relativa documentazione da sottoporre all'attenzione degli uffici finanziari.

20. La centralità del contraddittorio

L'art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/1998, inserito dalla Legge Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), ha previsto che l'Ufficio, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento da studi di settore, debba invitare il contribuente a comparire presso i propri uffici. L'invito conterrà gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 218/97.

Gli Uffici avranno quindi cura di adeguare il risultato degli studi alla concreta e particolare situazione dell'impresa o dell'attività professionale. Il contribuente avrà dunque sempre la possibilità di provare l'illegittima applicazione degli studi di settore nel caso concreto attraverso la produzione di elementi relativi alla specifica attività svolta.

L'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 25 del 14 marzo 2001, aveva già indicato che l'attività di controllo deve essere sempre "incentrata sull'invio ai contribuenti di inviti al contraddittorio, finalizzati all'attivazione del procedimento con adesione". Inoltre, nella medesima circolare l'Amministrazione rappresentava che "nel procedimento di controllo...assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all'amministrazione una più ragionata misurazione del presupposto impositivo, sulla base degli elementi di valutazione offerti dal contribuente circa le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata".

La novella del citato comma 3-bis ha, in buona sostanza, riconosciuto forza di legge ad un comportamento già adottato dall'Amministrazione finanziaria, non operando alcun distinguo tra i contribuenti in contabilità ordinaria e semplificata; per entrambi, infatti, viene sancito l'obbligo di invito al "confronto" con l'Ufficio prima dell'emanazione dell'atto di accertamento basato sugli studi di settore.

Da ultimo, l'importanza e la centralità del contraddittorio col contribuente è stata più volte ribadita dalla Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 e dalla circolare n. 5 del 23 gennaio 2008.

21. Le garanzie dei contribuenti

La circolare n. 58/E del 2002 ha precisato che per gli Uffici la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore va ricercata nell'intero procedimento di approvazione dei singoli studi. Gli elementi che sono alla base della stima dei ricavi o compensi da studi di settore infatti sono il frutto di una specifica attività di analisi che prevede la fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria interessate, che forniscono elementi di valutazione e conoscenza alla Commissione di Esperti che esprime il parere previsto dall'articolo 10 della citata legge 146 del 1998, prima del decreto di approvazione ministeriale. Con esso vengono pubblicate anche le note tecniche e metodologiche, con cui viene garantita la massima diffusione all'universo dei contribuenti sulle concrete modalità di costruzione del modello statistico matematico.

La procedura di elaborazione degli studi di settore non priva però il contribuente della possibilità di fornire la prova contraria adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo.

Si richiama quindi quanto già precisato con la circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 circa la centralità della fase del contraddittorio nell'ambito dello svolgimento dell'attività di accertamento, poiché è in tale sede che l'Ufficio ha il compito di "...verificare e di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione effettiva del contribuente...." e al contribuente viene fornita garanzia sulla possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze di Ge.Ri.Co..

Con la circolare n. 38/E del 12 giugno 2007 si è anche ribadito che gli accertamenti da studi di settore devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.

Scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati) potrebbero infatti rivelarsi inadeguati ad integrare le "gravi incongruenze" di cui all'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, oltre a determinare l'oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore. Gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare da parte degli Uffici unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.

Il contribuente che riceva un invito al contraddittorio in base alle risultanze dello studio di settore potrà avvalersi, oltre che delle modalità sopra accennate sull'accertamento con adesione, anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall'ordinamento, compreso l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ove non si perfezioni la definizione in quella sede preventiva.

Occorre considerare che gli studi di settore "non sono uno strumento di accertamento automatico". Agli Uffici pertanto sono fornite indicazioni precise affinché nel contraddittorio si tenga conto di "tutte le situazioni rappresentate dai contribuenti". A tal riguardo, si fa presente che nella circolare n. 38/E del 2007, sono state tra l'altro esemplificate situazioni di marginalità economica che possono interessare i contribuenti soggetti agli studi

di settore, nello specifico esse possono essere caratterizzate da un insieme di fattori risultanti dall'analisi economica, quali in specie (come in parte già anticipato con la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007):

- limiti dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa;
- arretratezza/inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza d'investimenti anche legati alla promozione dell'attività;
- assenza di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di produzione);
- modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi d'acquisto);
- ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato;
- limiti del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela);
- scarsa competitività dei prodotti / servizi erogati e/o non sufficiente capacità produttiva;
- debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento;
- età avanzata del titolare;
- localizzazione territoriale (geografica e di contesto produttivo).

L'elemento che più fortemente caratterizza tale condizione di marginalità, è comunque rappresentato dalla entità (assai modesta) del giro d'affari che non è in grado di remunerare il pur scarso o inesistente impiego dei fattori della produzione (lavoro – immobilizzazioni tecniche materiali e così via).

Va da ultimo evidenziato però che, in questo ambito di riferimento, solo l'affidabilità e la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente consentono di distinguere le situazioni di effettiva marginalità economica da quelle invece simulate, mediante una alterazione dei dati, finalizzata ad occultare fenomeni di evasione fiscale.

Ufficio Studi di settore

e-mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it